

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

INDI

DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Protezione del nome « smalto » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2208)	133
PRESIDENTE	133, 136
ALIVERTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	135
CACCIARI	134
MERLONI	135
PORTATADINO, <i>Relatore</i>	133, 135

Discussione del disegno di legge: Protezione del nome « smalto » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione del nome "smalto" », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 maggio 1978.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 21 giugno il relatore aveva chiesto un breve rinvio allo scopo di poter meglio approfondire alcuni aspetti del provvedimento.

Prego ora l'onorevole Portatadino di svolgere la sua relazione.

PORTATADINO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame presenta particolari aspetti di riflessione e di controversia che inducono ad una attenta considerazione.

La seduta comincia alle 10.

MANCUSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

In sostanza, il suo scopo è quello di distinguere i prodotti smaltati da quelli verniciati e ciò a beneficio sia del consumatore, sia, ovviamente, del produttore della merce.

Nell'iter di approvazione al Senato, il disegno di legge ha subito alcune variazioni che meritano un particolare approfondimento; in particolare, le variazioni introdotte mirano alla tutela del marchio « smalto » e a stabilire che le caratteristiche e le modalità di applicazione del suddetto marchio siano regolate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve provvedere, altresì, all'emanazione di norme transitorie per lo smercio dei prodotti esistenti.

Le variazioni introdotte dal Senato avevano ed hanno suscitato la preoccupazione dei diversi operatori del settore e dello stesso ufficio legislativo del Ministero dell'industria, motivando la precedente richiesta di rinvio per procedere ad ulteriori accertamenti i quali hanno dimostrato che le innovazioni, rispetto al testo presentato dal Governo, introducono elementi di complessità risultando, in definitiva, inutili e dannose. Il concetto di marchio si discosta da quello di denominazione merceologica, espresso con un nome comune, la cui tutela è possibile, ma non assomma le caratteristiche necessarie per identificarlo con un vero e proprio brevetto: l'articolo 3 del presente disegno di legge non è accettabile ed è pertanto da abrogare.

Per quanto attiene alla norma transitoria che autorizza lo smercio temporaneo, credo che il termine ultimo per la commercializzazione potrebbe essere meglio stabilito dalla legge stessa.

Dove le preoccupazioni degli operatori si sono manifestate in modo particolare è in relazione alla legittimità dell'uso del nome « smalto » per indicare la sola categoria merceologica degli smalti vetrificati o porcellanati a caldo, nonché sulle conseguenze che tale tutela porterebbe nel commercio di prodotti verniciati che fossero esclusi dalla categoria di quelli che possono beneficiare dell'uso della parola « smalto ». Quest'ultima preoccupazione do-

vrebbe indurci a considerare con maggiore attenzione le gamme merceologiche di applicazione, rivedere i criteri per la identificazione dei prodotti soggetti a tutela, eccetera. Seguendo detti metodi si chiarirebbe, in modo ben preciso, l'esclusione, dall'ambito della presente legge, dello smalto per unghie che appartiene ad un genere merceologico e ad un uso diverso da quello dei prodotti che il disegno di legge vuole tutelare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FORTUNA

PORTATADINO, *Relatore*. In base a queste considerazioni sarebbe opportuna una formulazione globale del testo della legge; per ciò sono disponibile accettando i contributi ed i suggerimenti che i colleghi della Commissione vorranno fornire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CACCIARI. Condivido i rilievi critici mossi dal relatore al testo del Senato, e concordo con lui sull'opportunità di abrogare l'articolo 3.

Sono anche io dell'avviso che sia necessario, in sede più ristretta, rivedere completamente il testo al nostro esame soprattutto perché vi sono problemi delicati di carattere occupazionale, visto che questo è un comparto che occupa oltre diecimila addetti, ed appare quindi evidente la necessità di specificare, con la dovuta chiarezza, l'ambito di applicazione del provvedimento. Quindi, in questo senso, credo che bisognerebbe definire un testo estremamente preciso: tuttavia, sono del parere che non sia possibile farlo in questa sede e pertanto concordo con la richiesta, avanzata dal relatore, di affidare l'ulteriore esame del provvedimento ad un gruppo di lavoro.

Vorrei poi fare un'ultima osservazione. Mi pare che esista un problema anche in ordine all'applicazione dello smalto: il relatore ha parlato soltanto di « applicazione a caldo », mentre a me risulta che si operi anche a temperatura ambiente. Di

conseguenza, dovremo provvedere non solo alla definizione delle categorie merceologiche, ma anche dei relativi processi di produzione.

Sono infine d'accordo sull'esclusione dei prodotti cosmetici da questa normativa.

MERLONI. Il gruppo democristiano è favorevole alla costituzione di un gruppo di lavoro, anche perché ritiene che al testo approvato dal Senato debbano essere apportate alcune correzioni.

In ordine a questo provvedimento vorrei solo fare una precisazione. Per quanto riguarda l'applicazione dello smalto a caldo o a freddo, vorrei dire che si tratta soprattutto di una questione di vetrificazione: cioè, lo smalto può essere applicato a freddo o a caldo, ma il processo di vetrificazione avviene all'interno dei forni ed i prodotti così ottenuti si distinguono da altri che vengono semplicemente lasciati essiccare dopo l'applicazione dello smalto stesso.

Debbo poi aggiungere — per passare ad un tema di carattere generale — che la nostra Commissione è sempre sottoposta ad una serie di condizionamenti. Si dice che il provvedimento potrebbe influire negativamente sui livelli di occupazione del settore: mi pare che queste osservazioni abbiano un tono un po' ricattatorio, perché non ritengo che sussistano pericoli in quel senso, né che vi siano situazioni di particolare gravità in questo campo.

Bisogna quindi agire con chiarezza: se il disegno di legge ha motivazioni giuste, il Parlamento deve approvarlo senza tener conto degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei semplicemente dire, ringraziando il relatore per le considerazioni svolte, che il Governo non è particolarmente impegnato a difendere il testo elaborato dalla X Commissione permanente del Senato.

In quella sede è stato affermato, in modo particolare dal senatore Villi, che il disegno di legge era scritto male e risultava incomprensibile, soprattutto nella filosofia

che sottendeva. Quindi la stesura che viene sottoposta al nostro esame è dovuta essenzialmente alla revisione operata dal senatore Villi il quale, tenendo conto anche delle opinioni dei suoi colleghi, ha dato al provvedimento una forma a suo dire più consona agli obiettivi che esso si prefigge.

Le categorie interessate, che avevano mostrato una certa indifferenza al momento della presentazione del disegno di legge, dopo l'approvazione di questo da parte del Senato, si sono rese conto della sua portata ed hanno presentato una serie di proposte di modifica che credo valga la pena valutare attentamente, anche perché il provvedimento potrebbe in futuro essere preso come esempio per l'elaborazione di normative analoghe.

Ed è necessario esaminarlo con attenzione, in tutte le sue implicazioni, in quanto — come è stato precedentemente sottolineato — il settore in oggetto è piuttosto valido: basti pensare che nel campo delle piastrelle per il rivestimento dei bagni sono occupati 50 mila addetti; e se vogliamo quantificare la valuta prodotta, vediamo che nel 1977 la produzione delle piastrelle ha dato un fatturato di oltre mille miliardi. Si tratta di dati di interesse notevole, che giustificano quindi l'emanazione di norme di tutela.

Vorrei poi aggiungere che la X Commissione del Senato ha fatto degli accertamenti in sede comunitaria per verificare se esistano, in materia, precedenti legislativi negli altri paesi. Questa indagine non ha avuto alcun esito per cui, approvando la normativa in esame, ci porremmo all'avanguardia in questo campo, disciplinando un settore che, indubbiamente, nel futuro potrebbe anche assumere una certa importanza per quanto riguarda l'esportazione nell'ambito dei paesi della Comunità economica europea. Comunque il Governo è a disposizione per eventuali approfondimenti e senz'altro parteciperà ai lavori del Comitato ristretto, se la Commissione deciderà di costituirlo.

PORTATADINO, *Relatore*. Concordo con le osservazioni fatte dai colleghi e dal

rappresentante del Governo. Desidero soltanto manifestare la mia opinione contraria circa l'eventuale soluzione di delegare al Governo l'individuazione delle denominazioni tutelate e garantite dei prodotti, in quanto ritengo che una simile individuazione debba essere valutata volta per volta dal Parlamento. Comunque, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sul fatto che una simile individuazione — giustamente richiamata come individuazione di avanguardia da parte del sottosegretario Aliverti — potrebbe spiegare fino in fondo tutta la sua potenzialità di correzione e di razionalizzazione del mercato qualora divenisse un elemento di tutela di denominazioni garantite, qualora cioè vi fosse una istituzione pubblica capace di effettuare gli accertamenti e di intervenire, dando una reale garanzia ai consumatori, agli stessi produttori ed in particolare agli esportatori circa la qualità delle merci. Credo che questa forse potrebbe essere per il Governo un'ipotesi di lavoro da seguire più utilmente di quella di richiedere la delega per l'individuazione della denominazione di origine di determinati prodotti e di denominazioni tutelate e garantite di altri prodotti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che viene costituito un gruppo di lavoro, del quale

faranno parte, oltre al relatore, gli onorevoli Cacciari, Merloni, Servadei e Bonfiglio, con il compito di approfondire i problemi che sono emersi nel corso del dibattito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

ERRATA-CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta di giovedì 12 maggio 1977 delle Commissioni riunite Finanze e tesoro (VI) e Industria (XII), a pagina 15, prima colonna, quarto rigo, le parole: « da escludere l'assicurazione a breve » sono sostituite dalle parole: « da non escludere l'assicurazione a breve ».

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO